



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone (MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

**SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E
INNOVAZIONE**

U.O. Commercio / SUAP

Tel. 0225077289

e-mail: commercio@comune.vimodrone.milano.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SULLE AREE PUBBLICHE

elaborato ai sensi del Dlgs n° 59/2010 come modificato dal Dlgs n° 147/2012, ai sensi della Legge Regionale Lombardia n° 6 del 5 febbraio 2010, tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012, della DGR 5345/2016, dell'accordo della conferenza unificata del 16/07/2015, nonché dalla DGR 5296/2016.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 13/12/2016

INDICE

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

Art. 1. Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Competenze

Art. 4 Modi di esercizio dell'attività

Art. 5 Pubblicità dei prezzi di vendita

Art. 6 Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

TITOLO II – MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI

Art. 7 Aree mercatali

Art. 8 Autorizzazione e concessione di posteggi

Art. 9 Disciplina degli orari e delle presenze

Art. 10 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

Art. 11 Dimensione dei posteggi

Art. 12 Modi di utilizzo dei posteggi e di vendita

Art. 13 Utilizzo di posteggi contigui

Art. 14 Posteggi mercatali liberi e cambio di posteggio

Art. 15 Spunta

Art. 16 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 17 Attività con il sistema del “battitore”

Art. 18 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 19 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 20 Modi di svolgimento

Art. 21 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 22 Assegnazione, attrezzature

Art. 23 Criteri di posizionamento

Art. 24 Modalità di utilizzo

Art. 25 Revoca, decadenza – Rinvio

Art. 26 Planimetria dei mercati e dei posteggi fuori mercato

TITOLO IV – FIERE

Art. 27 Aree destinate a manifestazioni fieristiche

Art. 28 Autorizzazione per operare nelle fiere

Art. 29 Criteri di priorità ai fini della graduatoria

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Normativa igienico-sanitaria

Art. 31 Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 33 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 34 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto

- 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento sulle aree pubbliche, dell'attività di commercio al dettaglio, nonché l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici per quanto non già previsto dalla legge regionale e dagli altri provvedimenti emanati in materia dalla Regione Lombardia.
- 2 Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale, attraverso la convocazione della Commissione consultiva per il commercio sulle aree pubbliche.
- 3 Per quanto concerne le disposizioni relative alla carta di esercizio, all'attestazione di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale, nonché alla funzionalità QRcode delle suddette, sono richiamate integralmente le disposizioni della D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio (compresa la rivendita di quotidiani e periodici) e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. Per **commercio al dettaglio in forma itinerante** si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.
3. per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
4. per **mezzi mobili** : negozio mobile, autocarro, autoveicolo ad uso promiscuo.
5. per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi ;
6. per **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
6. per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni ; esso può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
7. per **presenze effettive** in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
8. per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio

che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

9. per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s o dal comune nel quale si intende iniziare l'attività, per gli operatori itineranti;
10. per **posteggio** : la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
11. per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
12. per "**decreto legislativo**": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
13. per "**legge regionale**": la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 5 febbraio 2010 ;
14. per **registro imprese**: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
15. per **Bollettino Ufficiale** della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
16. per **mercato straordinario**: l'effettuazione di una edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista , senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggi;
17. per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
18. per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
19. per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
20. per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
21. per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
22. per "**spuntista**": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
23. per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritti nelle speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio competente, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, oppure mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
24. per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero datata 3 aprile 2002;
25. per **attrezzature**, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci

Art. 3 Competenze

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite:

UFFICIO COMMERCIO:

- Rilascio delle autorizzazioni, e delle concessioni di posteggio mercatale e relative istruttorie.
- Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie dei relativi procedimenti

- Convocazione delle commissioni.
- Ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta
- Assegnazione posteggi
- Emanazione provvedimenti di revoca/decadenza

POLIZIA LOCALE:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività.
- Effettuazione della spunta con assegnazione giornaliera dei posteggi.
- Redazione dei verbali di violazione.
- Espressione dei pareri sugli scritti difensivi.
- Emanazione delle sanzioni.
- Rilascio pareri sulla collocazione di nuovi posteggi, spostamento mercato

UFFICIO TECNICO

- Rilascio concessioni per posteggi fuori mercato per la vendita su area pubblica di cui all'art. 23 comma 4 del presente regolamento,
- Rilascio titoli abilitativi per le concessioni di cui al punto precedente
- Rilascio pareri sulla collocazione di nuovi posteggi, spostamento mercato

UFFICIO CULTURA

- Tutti gli atti e procedimenti inerenti le fiere di cui al titolo IV

Art. 4

Modi di esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi mercatali dati in concessione
 - in occasione di fiere
 - su posteggi fuori mercato assegnati in concessione laddove istituiti
 - in forma itinerante
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie
3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla legge regionale n° 6/2010.
4. Il competente ufficio commercio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verifica, in relazione alle autorizzazioni rilasciate, se il titolare ha assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti e provvede di conseguenza al rilascio/ rigetto dell'attestazione
5. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. In sede di controllo da parte degli organi di vigilanza dovrà essere esibita la carta di esercizio nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato o in forma itinerante. La carta di esercizio non sostituisce comunque il titolo autorizzatorio e può essere compilata direttamente dall'operatore, nonché a titolo gratuito anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, anche per operatori non iscritti alle medesime. La carta di esercizio dovrà essere validata dal competente ufficio commercio per quanto di competenza.

6. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade .

Art. 5

Pubblicità dei prezzi di vendita

1. Nell'esercizio del commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che nei mercati, che nei posteggi fuori mercato, i prodotti esposti sui banchi di vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile.
3. L'operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie stabilite dalla L.R.22/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 19 della L.R n° 6/2010 ,la commissione consultiva, costituita, su nomina del Sindaco, da:
 - Il Sindaco o suo delegato, che la presiede
 - Il Responsabile del Settore Commercio o suo delegato
 - Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato
 - 2 Rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche;
 - 1 Rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti
2. Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti. La partecipazione alle attività della commissione è in forma gratuita. Pertanto nessun compenso sarà corrisposto per la partecipazione alle riunioni.
3. La commissione dura in carica 5 anni.
4. La commissione è interpellata in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
5. La convocazione della Commissione fatta dal Presidente avviene mediante avviso scritto a cura del Presidente da trasmettersi ai componenti almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima di quello fissato per la riunione. L'avviso contiene la precisazione del giorno dell'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattarsi, nonché la documentazione, almeno in forma sintetica, sulle proposte all'O.d.G.. Il materiale di documentazione sugli argomenti da deliberare, qualora non allegato alla convocazione deve essere tenuto a disposizione dei commissari presso l'Ufficio Comunale Competente: La comunicazione verrà inviata a mezzo pec, mail ordinaria o FAX, qualora il commissario abbia dichiarato di accettare le comunicazioni con questo

mezzo. La riunione della Commissione in prima convocazione é valida in presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati o dei loro supplenti. Qualora la Commissione non raggiunga il numero legale nella prima convocazione, può essere fissata una seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione dovrà avvenire almeno 1 ora dopo la prima. La data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione possono essere indicate direttamente nell'avviso della prima convocazione. In caso contrario per la seconda convocazione occorrerà lo stesso termine di preavviso richiesto per la prima. Le sedute possono essere aggiornate, con termine di preavviso più breve, e con lo stesso ordine del giorno, dandone comunicazione verbale nel corso della riunione a tutti i Commissari, ed a condizione che tutti i membri siano presenti e consenzienti. L'invio degli inviti ai membri supplenti è facoltativo: è responsabilità del titolare informare della riunione il proprio supplente. La trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno e' sempre possibile, col consenso del Presidente, qualora non si debbano esprimere pareri obbligatori per legge; in caso contrario e' necessaria la presenza ed il consenso unanime di tutti i Commissari. La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente, o nei casi previsti dalla legge o su richiesta di altri Commissari, in questo caso solo col consenso della maggioranza dei Commissari presenti. Nella stessa riunione non potranno essere ammessi, salvo il consenso del Presidente, più di tre esterni (senza contare l'eventuale impiegato verbalizzante). Gli esterni non potranno prendere la parola senza il consenso del Presidente.

6. Le proposte sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a non voto; pertanto non si computa ai fini del quorum di votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto può essere segreto, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti. Qualora la Commissione deliberi con voto palese, tutti gli esterni, ad eccezione dell'eventuale impiegato comunale verbalizzante, debbono lasciare la sala al momento del voto qualora anche uno solo dei commissari lo richieda. Le votazioni contrarie o di astensione possono essere motivate. La motivazione, in tal caso, sarà riportata a verbale della riunione. In caso di diverse proposte di motivazioni potranno essere effettuate votazioni separate su ognuna. Qualora i Commissari non intendano motivare il voto negativo, di ciò andrà fatta menzione nel verbale della riunione. Ogni Commissario ha diritto a fare riportare a verbale le proprie eventuali osservazioni e/o pareri difformi da quelli espressi dalla Commissione nel suo insieme. Dal verbale della riunione, tenuto dal segretario dovrà risultare l'elenco dei Commissari presenti, nonché le assenze e le eventuali giustificazioni delle stesse.
7. I Commissari che si assentano ingiustificatamente per più di cinque volte consecutive, senza fare intervenire i supplenti vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con i relativi supplenti, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di nuovi supplenti. La decadenza sarà comunicata agli interessati ed alle Associazioni, Enti od Organizzazioni che li avevano designati, con lo stesso atto saranno richiesti i nominativi dei sostituti

TITOLO II MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI

Art. 7 Aree mercatali

1. Il Comune di Vimodrone ha storicamente due mercati settimanali che si svolgono nelle giornate del martedì in via Leopardi e il venerdì dislocato nelle vie Matteotti, Cadorna (tratto di via e parcheggio), XI Febbraio (parcheggio) .
2. Il Consiglio Comunale ha competenza a deliberare l'istituzione e le modalità di svolgimento di nuovi mercati, la soppressione e lo spostamento di sede definitivo e

temporaneo di mercati esistenti e lo spostamento delle date di svolgimento nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni regionali, sentita la Commissione Consultiva per il commercio sulle aree pubbliche.

3. Nell'individuazione di nuove aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
4. Le finalità sopra indicate costituiscono degli obiettivi per il futuro a cui tendenzialmente uniformarsi nei limiti delle risorse e i mezzi a disposizione tenuto conto che gli attuali mercati sono stati istituiti in epoca molto antecedente.
5. E' vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Qualora il mercato esistente cada in altri giorni festivi, diversi da quelli sopra indicati, lo stesso potrà essere comunque svolto previo sondaggio mediante apposito modulo di adesione che sarà diffuso e raccolto dalla Polizia Locale. A seguito dell'esito del suddetto sondaggio il mercato del venerdì sarà effettuato se hanno manifestato l'adesione almeno n. 40 operatori titolare di posteggi, il mercato del martedì sarà effettuato se hanno manifestato l'adesione almeno n. 8 operatori titolare di posteggi.
6. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo sarà possibile effettuare mercati straordinari come edizioni aggiuntive di mercati che già si svolgono in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza rassegnazione di posteggi e con la presenza di operatori normalmente concessionari di posteggio. E' consentito un numero massimo di 12 giornate di mercati straordinari nel corso di un anno solare .

Art. 8

Autorizzazione e concessione di posteggi

1. La concessione del posteggio su area pubblica nei mercati comunali è rilasciata, contestualmente all'autorizzazione dell'attività, dal Responsabile dell'ufficio Commercio a seguito di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi o di posteggi liberi e disponibili. Al Bando pubblico è allegata planimetria del mercato con indicato il numero dei posteggi, la loro categoria merceologica (alimentare/non alimentare) e la dimensione .
2. Per quanto concerne i criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura, la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il contenuto della domanda , le cause di esclusione e la graduatoria si rimanda integralmente a quanto previsto dalle DGR 5345/2016 e 5296/2016 fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), d) per presente comma:
 - a) le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto di selezione dovranno essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, secondo quanto previsto dal bando pubblico;
 - b) in caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla lettera a2 dell'articolo 3 della DGR 5345 è attribuito a chi, tra coloro che hanno presentato domanda per quel posteggio, vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato sulla base della graduatoria dell'ultimo triennio.
 - c) La graduatoria perde efficacia con l'assegnazione del posteggio
 - d) In caso di partecipazione alla selezione di un soggetto titolare di un posteggio a seguito di cessione d'azienda o di ramo di azienda in affitto il punteggio di cui alla lettera a2 dell'articolo 3 della DGR 5345 verrà assegnato a quest'ultimo e, in caso di assegnazione del posteggio, verrà assentita la concessione a quest'ultimo.

3. La concessione del posteggio può avvenire altresì a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda in proprietà o in affitto. In tal caso il subentrante presenta al Comune per il tramite del Suap SCIA di sub ingresso ai sensi dell'art. 19 della 241/90 (così come sostituito dall'art. 49 c. 4-bis della legge 122/2010 e s.m.i.). Il competente ufficio commercio in ossequio alle disposizioni della Regione Lombardia con la circolare n. 3 del 10 febbraio 2014 e con la d.g.r. 26 ottobre 2012 n. 4345, che ha invece evidenziato che, per poter esercitare legittimamente l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica, sia ancora necessario il rilascio di un'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 21 commi 5 e 6 della l.r. 6/2010 provvederà a convertire d'ufficio l'istanza da SCIA a richiesta di autorizzazione nonché ad applicare i diritti previsti per il rilascio di tale titolo abilitativo. In tal caso la concessione scade al compimento della durata stabilita nell'originaria concessione.
4. La concessione ha durata di dodici anni. L'operatore economico, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare per mercati fino a 100 posti complessivi , tre posteggi per mercati superiori a 100 posti complessivi
5. Le concessioni dovranno contenere i dati identificativi dell'operatore economico, i dati del dante causa nel caso di sub ingresso, la categoria merceologica per la quale è stata rilasciata autorizzazione (alimentare/non alimentare) la metratura complessiva nonché la metratura dettagliata (profondità e lunghezza).
6. L'operatore economico non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti o difformi dalle misure stabilite per il singolo posteggio.
7. Il concessionario è tenuto al pagamento dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti.
8. Il mancato pagamento di quanto dovuto, così come accertato e comunicato dall'Ufficio Tributi, comporta per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali per poter accedere al mercato l'operatore dovrà dimostrare agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza l'assolvimento del pagamento. Il periodo di interdizione dal posteggio costituisce assenza ingiustificata ai fini della decorrenza dei termini di decadenza del posteggio ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.
9. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art. 9

Disciplina degli orari e delle presenze

1. I mercati del martedì e del venerdì si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 fatta salva eventuale modifica, qualora se ne verifichi la necessità, su proposta dei vari uffici comunali coinvolti, o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario od altri motivi di pubblico interesse..
2. Il posizionamento e l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire non prima delle ore 6.00 ed entro le ore 8.00. Entro le ore 14.00 i titolari di posteggio devono lasciare gli stessi liberi ed accessibili per le operazioni di pulizia.
3. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti di cui al dlgs n° 59/2010; la condizione di dipendente deve essere comprovata mediante dichiarazione resa dal titolare stesso accompagnata da copia del libro matricola aziendale dal quale risulti il dipendente; la condizione di collaboratore familiare deve risultare da specifica attestazione di iscrizione all'Inps del soggetto in qualità di

collaboratore familiare. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, comprovando la propria condizione all'interno della società. Tali informazioni devono essere contenute nei "Fogli Aggiuntivi" della carta di esercizio.

4. Al termine della registrazione delle presenze degli operatori economici titolari delle concessioni l'agente di polizia locale incaricato procedere ad annotare su apposito registro gli operatori presenti ed assenti e trasmette immediatamente le informazioni annotate al competente ufficio commercio che dovrà annotarle ed eventualmente emettere provvedimento di decadenza nel caso di superamento di 4 mesi di assenza come previsto dalla Legge Regionale 6/2010 come meglio declinato dall'articolo 33 del presente regolamento.
5. La permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato, pena l'assegnazione di assenza, salvo casi di forza maggiore da comprovarsi entro cinque giorni lavorativi.
6. Una volta rilevati gli assenti l'incaricato agente di polizia locale procede ad assegnare i posteggi temporaneamente liberi in spunta, con le modalità previste nel successivo articolo 15.

Art. 10

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. L'istituzione, la soppressione di mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione della Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 6 del presente regolamento .
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, fatta eccezione per il caso i cui la giornata cada di giorno festivo ai sensi dell'articolo 7 può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio di mercato
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione in camera di commercio
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
5. Il Comune trasmette alle Regioni il provvedimento relativo allo spostamento del mercato
6. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, il Comune valuta, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare a precedenza ed eventualmente dispongono il recupero del mercato in altra data

Art. 11

Dimensione dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi

uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può chiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, eventualmente libero, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

2. Nella definizione dei posteggi dovranno essere tenute in considerazione l'esigenza di non ostruire ingressi di abitazioni e negozi e di mantenere una distanza adeguata sia tra un posteggio e l'altro sia tra fronti vendita al fine di consentire, qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso /servizio.
3. Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, incluso quello occupato dall'automezzo. I veicoli devono essere collocati all'interno dei singoli posteggi oppure essere portati fuori dall'area di mercato prima dell'inizio delle operazioni di vendita e non esservi ricondotti prima della fine delle stesse.
4. L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri

Art. 12

Modi di utilizzo dei posteggi e di vendita

1. I banchi di vendita, gli auto negozi e gli altri mezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine dell'aspetto e del decoro.
2. Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio assegnato per la vendita. E' fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare gli astanti con grida o schiamazzi o richiamare l'attenzione con insistenti offerte di merci, di appendere merci, sacchi, e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi.
3. In osservanza del regolamento rifiuti urbani, è fatto obbligo ai concessionari di mantenere i posteggi costantemente puliti, raccogliendo altresì e differenziando i rifiuti secondo le disposizioni impartite dai competenti uffici comunali.
4. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività .

Art 13

Utilizzo di posteggi contigui

1. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico auto negozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.
2. I posteggi accorpati mantengono la propria connotazione individuale

Art. 14

Posteggi mercatali liberi e Cambio di posteggio

1. I concessionari di posteggio, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, e comunque nel caso in cui un posteggio si renda disponibile per decadenza, revoca o rinuncia, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare, previa rinuncia della concessione di cui l'operatore è già titolare. Nel caso in cui ci fossero più richieste per il medesimo posteggio il Comune assegnerà il posteggio richiesto prediligendo preliminarmente, se possibile, dando preferenza alla medesima categoria merceologica e, in subordine , applicando i criteri di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

2. Al termine di tali operazioni vengono individuati i posteggi liberi da dare in spunta. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare in concessione pluriennale tali posteggi, mediante pubblicazione di bando pubblico, nel caso il numero di posteggi liberi fosse superiore al 20 per cento dei posteggi complessivi
3. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare un posteggio diverso ai titolari di concessione per motivi di pubblico interesse, sicurezza e viabilità.
4. E' vietato lo scambio reciproco del posteggi fra gli operatori senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del responsabile del competente ufficio comunale da richiedere mediante apposita istanza all'ufficio commercio del Comune con indicazione dei motivi della richiesta e con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita. L'ufficio commercio provvederà a richiedere all'Ufficio tecnico e alla Polizia Locale un parere in merito
5. L'istanza di cui al comma precedente dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio. La durata delle concessioni rimane invariata.
6. Qualora vi sarà la suddivisione del mercato in settore merceologici lo scambio è consentito nel rispetto di detta suddivisione del mercato in settori merceologici. Non è consentito lo scambio di posteggi di mercati diversi.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di frequenza sui nuovi posteggi per almeno sei mesi dalla concessione e/o dal cambiamento prima di poter chiedere ulteriori scambi di posteggio.

Art. 15 **Spunta**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ed i posteggi esistenti ma vacanti, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio nell'ultimo triennio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. La graduatoria verrà redatta e aggiornata annualmente a cura dell'ufficio commercio su indicazione delle presenze e assenze comunicate dalla polizia locale. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese
2. Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o B che abbiamo ottenuto ammissione alla spunta ai sensi del comma successivo.
3. La domanda di ammissione alla spunta è presentata tramite lo sportello telematico del Comune almeno cinque giorni prima dello svolgimento del mercato per il quale è richiesta l'ammissione e, previa verifica, viene tempestivamente rilasciato l'atto di ammissione dal competente ufficio commercio ed è valida per tutti i mercati di Vimodrone.
4. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato appartenente al Settore Polizia Locale a partire dalle ore 8.00. Al termine della registrazione delle presenze degli operatori economici titolari di concessioni, l'agente di Polizia Locale incaricato, provvede ad indicare agli spuntisti in attesa la collocazione dei posteggi liberi e la loro categoria merceologica, dando priorità di assegnazione a partire dal primo in graduatoria.
5. La spunta sarà effettuata attingendo dagli aspiranti all'assegnazione giornaliera di ogni singolo settore merceologico. Fino a quando il mercato non avrà una netta divisione alimentari e non alimentari, nel caso in cui restino ulteriori posti liberi, sarà consentito assegnare i posteggi indipendentemente dalla categoria merceologica.

6. Se lo spuntista al quale è stato assegnato un posteggio giornaliero si presenta con un veicolo di dimensioni maggiori rispetto al posteggio disponibile, potrà effettuare la vendita utilizzando attrezzature mobili.
7. Il soggetto assegnatario spuntista, prima del posizionamento è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione dovuta; nel caso in cui il soggetto incaricato della riscossione per causa di forza maggiore non riesca o non possa richiedere ed ottenere il pagamento dell'occupazione, il soggetto spuntista assegnatario dovrà regolarizzare la propria posizione la volta successiva in cui si presenta prima del posizionamento, pena la mancata assegnazione del posteggio stesso.
8. Gli operatori presenti per i quali non è stato possibile occupare un posteggio hanno comunque diritto alla presenza del registro.

Art. 16

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nel mercato del venerdì è riservato un posteggio ai produttori agricoli. Il Comune può, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri della spunta di cui all'articolo precedente. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, riservando la priorità agli operatori del settore alimentare. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale
2. La qualità di imprenditore agricolo, deve risultare dalla visura camerale acquisita d'ufficio dal Comune

Art. 17

Attività con il sistema del "battitore"

1. Nel mercato del venerdì è riservato un posteggio agli operatori che esercitano l'attività con il sistema cosiddetto del "battitore".
2. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni presentato annualmente al Comune.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Comune non può modificare la destinazione degli stessi.
4. I posteggi possono essere riassegnati, con le modalità previste dal presente regolamento, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

Art. 18

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati sarà interdetta, con apposito atto amministrativo, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. Fino all'inizio dell'orario di vendita consentito il transito dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato.
2. Durante l'orario di vendita i veicoli dei commercianti su aree pubbliche e dei loro fornitori non possono circolare all'interno dell'area del mercato.
3. Agli spuntisti è consentito accedere all'area di mercato e posizionarsi entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.

TITOLO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 19

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Ai sensi del Dlgs n° 59/2010 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune di residenza oppure dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, previa verifica sulla piattaforma regionale che il richiedente non sia già in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da altro Comune Lombardo. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Art. 20

Modi di svolgimento

1. Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate. L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale, ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago .
2. Il Commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo. E' altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. L'attività di vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante potrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

A - PERIODO INVERNALE (1° ottobre-31 marzo) dalle ore 8.00 alle ore 22.00;

B - PERIODO ESTIVO (1° aprile-30 settembre) dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

5. Il Comune può limitare il commercio in forma itinerante in alcune zone, previo parere dell'Ufficio polizia locale e dell'ufficio tecnico. Dove consentito il commercio itinerante è fatto obbligo lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione ed è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi .
6. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro del mercato o fiera. E' vietato altresì nelle aree in cui, con appositi provvedimento amministrativo, sia posto il divieto qualora sussistano motivi

viabilistici, igienico sanitari, di compatibilità con il contesto urbano, anche sotto l'aspetto del decoro, o per altri motivi di pubblico interesse.

7. Su tutto il territorio comunale, ove è consentito il commercio in forma itinerante, è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo strettamente necessario alla vendita. L'occupazione oltre detto limite costituisce forma di commercio abusivo in quanto privo di specifica concessione di suolo pubblico ed individuazione relativa del posteggio come posteggio fuori mercato .
8. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo rispetto a dove ha già sostato una volta .

Art. 21

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo.

1. Il produttore imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo n° 228/2001 è tenuto a presentare la comunicazione al comune ove ha sede la propria azienda agricola nonché la notifica dell'attività ai fini igienico sanitari

TITOLO III

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 22

Assegnazione, Attrezzature

1. Il Comune di Vimodrone dispone di posteggi fuori mercato, di seguito indicati:
 - n. 1 posteggio di circa metri quadrati 40 nelle adiacenze dell'ingresso del cimitero lungo la via Padana Superiore, da utilizzarsi tutti i giorni dalle 7,30 alle 19,00;
 - n. 1 posteggio di circa 16 metri quadrati nelle adiacenze dell'ingresso del cimitero lungo la via Padana Superiore; da utilizzarsi sabato e la domenica dalle 7,30 alle 19,00;
 - n. 1 posteggio di circa metri quadrati 96 in Piazza IV Novembre; da utilizzarsi solo la domenica dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
 - n. 1 posteggio di circa 72,00 metri quadrati in via Leopardi angolo via della Guasta per l'attività di rivendita di quotidiani e periodici
2. E' facoltà del Consiglio Comunale istituire nuovi posteggi, da adibire al commercio su aree pubbliche, previo parere dei competenti Ufficio Tecnico e Polizia Locale. Nell'atto con cui vengono istituiti i nuovi posteggi si stabilirà la durata degli stessi in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
3. I posteggi fuori mercato, per la vendita su area pubblica mediante banchi amovibili o autonegozio sono assegnati con le medesime procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi al mercato, dal competente ufficio commercio.
4. I posteggi fuori mercato per la vendita su area pubblica mediante attrezzatura diversa da quella indicata al comma precedente, sono assegnati con le medesime procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi al mercato, dal competente ufficio tecnico. In tal caso, successivamente al rilascio della concessione, l'ufficio commercio rilascerà il titolo commerciale idoneo, ove necessario.
5. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche , con la procedura di spunta prevista dal presente regolamento. I posteggi di cui al comma 4, qualora le attrezzature siano di proprietà del titolare della concessione, non possono essere assegnati in spunta

Art. 23

Criteri di posizionamento

I posteggi fuori mercati di nuova istituzione sono ovunque vietati se la loro installazione contrasta con la normativa vigente in materia paesaggistica, ambientale, viabilistica, di igiene e di pubblica sicurezza. Di norma non è possibile istituire un posteggio fuori mercato nei seguenti casi:

- a) Sulle carreggiate stradali
- b) In corrispondenza degli attraversamenti pedonali
- c) Sulle aree verdi
- d) Ad una distanza minima di mt. 1,20 dalle alberature
- e) Alle testate di ingresso dei portici se intralciano il senso di percorrenza principale del portico stesso
- f) Sulle fasce di sosta laterali, ad eccezione degli auto negozi, che potranno stazionare dove la sosta è libera o a pagamento e comunque a non meno di mt. 20 dall'intersezione viaria e con fronte vendita verso il marciapiede;
- g) In posizioni tali da impedire o intralciare l'utilizzo di idranti

Art 24

Modalità di utilizzo

Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'art. 12 del presente regolamento

Art. 25

Revoca, decadenza - Rinvio

Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui al presente regolamento.

Art. 26

Planimetria dei mercati e dei posteggi fuori mercato

1. Presso il competente ufficio commercio è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio, una planimetria dei mercati e dei posteggi fuori mercato in scala 1:100, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato.

TITOLO IV FIERE

Art. 27

Are destinate a manifestazioni fieristiche

1. Nel rispetto delle indicazioni regionali, sentita la Commissione Consultiva, il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di nuove fiere di natura locale, la soppressione e lo spostamento di sede definitivo delle fiere esistenti. Nei provvedimenti istitutivi il Consiglio Comunale individua le aree destinate alle fiere, previo parere dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che tutte le aree o parte di esse siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, sentita la Commissione Consultiva.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Cultura, previo parere dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, determina motivatamente lo spostamento di sede temporaneo delle fiere, nonché la loro temporanea sospensione, sentita la commissione consultiva.
4. L'organico e l'orario di svolgimento di ogni singola fiera sono fissati annualmente con provvedimento del Responsabile, sentita la Commissione Consultiva

Art. 28

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Le domande di concessione di posteggio devono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. Le domande possono essere inviate o consegnate al Comune nei modi previsti dal bando pubblico per la partecipazione alle fiere cittadine: in ordine alla presentazione farà fede la data di protocollo del Comune
3. La concessione del posteggio nelle fiere ha durata limitata al giorno o ai giorni di svolgimento
4. Ai partecipanti collocati in posizione utile nella graduatoria per tipologia merceologica, tenuta dall'ufficio cultura, sarà assegnato con sorteggio uno dei posteggi riservati alla tipologia
5. L'ufficio cultura comunica ad ogni richiedente:
 - a. Il numero assegnato in graduatoria
 - b. L'ammissione o meno alla fiera, in relazione al punteggio attribuito e ai posteggi disponibili
 - c. Le modalità di partecipazione: orari, modi di pagamento dell'occupazione suolo pubblico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio
 - d. Ogni altro elemento eventualmente previsto dal disciplinare della fiera

Art.29

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria della fiera, si applicano i criteri di priorità di cui ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della DGR 5345/2016. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve esser applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.
2. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabili di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.
3. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno esser sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata, a cura dell'ufficio cultura, all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
5. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al paragrafo 3.2.4 della DGR 5345/2016

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento CE n° 852/2004 e relativi allegati.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi, nonché la potabilità dell'acqua nel caso in cui venga fornita.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopraccitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente ASL e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata .
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'allegato I e II del regolamento CE n° 852/2004 .

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

8. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 ed i requisiti del regolamento CE n° 852 allegato I e II .

9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b) prodotti di gastronomia cotti;
- c) prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;
- d) molluschi bivalvi vivi;
- e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

10. La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 giugno 1997 n° 24, in particolare l'articolo 11 comma 1 .

11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002.
14. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.
15. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 17, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.
16. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
17. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
18. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al competente Sportello Unico comunale che la inoltrerà alla competente ASL della Notifica Igienico sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento CE n° 852/2004 Tale Notifica presentata deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.
19. Per i negozi mobili, la Notifica igienico sanitaria deve contenere:
 - a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
 - b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

20. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

21. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Art. 31

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso, ad eccezione di quelle concessioni che sono state rilasciate mediante bando pubblico e con applicazione dei criteri dell'intesa;

b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando a norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti salvo diversa specifica debitamente espressa ed in particolare: dello Strumento urbanistico, del Regolamento di Polizia Locale, del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 32

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazione di particolare gravità, così come individuate dalla L.R. 6/2010 o di recidiva, e dove espressamente prevista dal presente regolamento, è disposta, con provvedimento la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario, intendendosi per calendario in caso di posteggi mercatali i giorni di svolgimento del mercato, in caso di posteggi fuori mercato i giorni di utilizzo del posteggio previsti dalla concessione, per quanto riguarda l'itinerante i giorni naturali e consecutivi.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nei 365 giorni decorrenti dalla prima infrazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
3. Il provvedimento sanzionatorio indica specificatamente i gironi di calendario e il posteggio in cui la sanzione deve essere eseguita.

Art. 33

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del responsabile del competente ufficio commercio nei seguenti casi :
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 bis della legge regionale n° 6/2010;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (intendendosi per quattro mesi: per i posteggi mercatali, per i quali nel conteggio delle assenze non verrà calcolato il mese di agosto, 16 assenze effettuate nei giorni di mercato, per i posteggi fuori mercato i giorni di utilizzo previsti dalla concessione, in caso di attività stagionale il periodo massimo di sospensione è calcolato in proporzione alla stagionalità medesima) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio giustificati entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento. Il certificato medico deve essere rilasciato entro 48 ore dall'inizio dell'evento e non può essere sostituito dall'autocertificazione. Per rispetto della privacy può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili debitamente documentati.
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 1 bis della legge regionale n° 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3 bis della suddetta legge, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater della legge regionale citata;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'ufficio competente previa comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
4. Nei casi di decadenza della concessione del posteggio l'autorizzazione d'esercizio è contestualmente revocata.
5. Nei casi di decadenza l'operatore dovrà riconsegnare l'area nella piena disponibilità del comune, libera ed in ottimo stato. In mancanza si procederà d'ufficio coattivamente con addebito delle spese sostenute.

Art. 34

Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune
2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato all'interessato con indicazione di altro posteggi ove trasferire la propria attività
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata.
4. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività